

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 26 gennaio 2026 - n. XII/5667

Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità e modifiche alla d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» che, all'art. 21, disciplina l'organizzazione dei servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» che:
  - all'art. 13 comma 1 disciplina l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - all'art. 15 comma 1 lett. n) e o) individua, tra le misure generali di tutela, la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
  - all'art. 37 comma 2 prevede: «La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b\_bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa»;

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Titolo VI, «Norme in materia di prevenzione e promozione della salute» che, all'art. 57, definisce le competenze delle ATS in materia di prevenzione e controllo, tra cui la prevenzione e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e relativa programmazione dell'attività;
- l'Intesa del 6 agosto 2020, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025, che approva il PNP 2020 - 2025;
- l'Intesa del 5 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali della Prevenzione di cui al PNP 2020 - 2025;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5389 del 18 ottobre 2021 «Approvazione della proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese stato-regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021 (proposta di delibera consiliare)» con la quale si approva la proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025;
- la d.c.r. 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021, che ha individuato nel Macro Obiettivo (MO) 4 «Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali» azioni volte a

perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, al fine di programmare interventi di prevenzione, promozione, assistenza e controllo in ragione delle esigenze definite dalle evidenze epidemiologiche, dal contesto socio-occupazionale e dall'analisi territoriale;

Richiamata la d.g.r. n. 6869 del 02 agosto 2022 «Piano regionale 2022-2025 per la Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro», con la quale si è provveduto a:

- approvare il Piano regionale, in quanto pienamente rispondente alle finalità, agli obiettivi, alle strategie e alle indicazioni di governo regionale;
- affidare alla Direzione Generale Welfare il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle azioni previste dal Piano regionale;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 17 aprile 2025, ha sancito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto «Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008», di seguito Accordo;

Considerato che l'Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 dispone che «resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma»;

Richiamata la d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 (pubblicata sul BURL n. 25 del 16 giugno 2025), avente ad oggetto «Recepimento accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto «Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, e approvazione degli indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in regione Lombardia» con la quale Regione Lombardia:

- ha provveduto a recepire l'Accordo in argomento e a fornire «indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in regione Lombardia»;
- ha disposto che, dalla data di pubblicazione della medesima, non trovi più applicazione quanto previsto dal decreto Direttore Generale sanità n. 10087 del 6 novembre 2013 «Riconoscimento della formazione in modalità e-learning dei lavoratori in sanità»;

Vista la nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV del citato Accordo ove, la modalità e-learning per i corsi di formazione specifica per lavoratori, è «consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome»;

Ritenuto di individuare la sanità quale settore in cui è possibile ricorrere alla modalità e-learning per la formazione specifica dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche per il rischio medio e alto, in coerenza con la citata nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV dell'Accordo;

Visto il documento «Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità», predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare - UO Prevenzione, elaborato nell'ambito del gruppo di lavoro all'uopo predisposto ove hanno partecipato esperti individuati dalle strutture sanitarie regionali, pubbliche e private;

Ritenuto che il predetto documento fornisca indicazioni per la realizzazione di progetti formativi in modalità e-learning per il settore della sanità, finalizzate ad una semplificazione amministrativa ed alla valorizzazione delle esperienze già realizzate dalle strutture lombarde, pubbliche e private;

Atteso che, in relazione alle indicazioni del documento di cui al punto precedente, l'utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica salute e sicurezza sul lavoro in sanità non comporta una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 02 febbraio 2026**

Ritenuto quindi di approvare il documento «*Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità*», predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, elaborato nell'ambito del gruppo di lavoro all'uopo predisposto ove hanno partecipato esperti individuati dalle strutture sanitarie regionali, pubbliche e private, allegato A parte integrante del presente atto;

Visto che il documento «*Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità*» è stato sottoposto all'esame della Cabina di Regina Salute e Sicurezza sul Lavoro nella seduta del 9 ottobre 2025, che ha espresso valutazioni favorevoli;

Ritenuto di dover prevedere che il ricorso alla modalità e-learning sia consentito esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato A della presente;

Ritenuto di dover garantire continuità nella possibilità di utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità;

Considerato inoltre che l'Accordo al punto 3 della parte II individua i contenuti e la durata del corso di formazione per datori di lavoro, in coerenza con l'articolo 37 del d.lgs. 81/2008;

Visto il punto 4 del deliberato della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 che individua POLIS Lombardia quale soggetto formatore istituzionale;

Ritenuto che POLIS Lombardia possa realizzare un percorso di formazione rivolto ai datori di lavoro di AREU, delle ASST, delle ATS e degli IRCCS di Regione Lombardia, conformemente ai requisiti di cui al punto 3 della parte II dell'Accordo 59/2025, anche eventualmente valutando un coerente bilanciamento tra la metodologia didattica della formazione in presenza e dell'e-learning;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'individuazione e l'assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei percorsi formativi da parte di POLIS Lombardia, garantendo la piena attuazione delle attività previste dal presente atto;

Richiamata in particolare la parte del punto 3 dell'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 nella quale è previsto «*I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 30 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.*»

Verificato che, a seguito di successivi controlli, è stato possibile rilevare un errore materiale contenuto nel citato punto 3 dell'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025, ove è stato erroneamente fissato il termine in 30 giorni;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica della parte del punto 3 dell'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 che recita «*I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 30 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.*»;

Richiamata altresì il modello di comunicazione per «*corso di formazione per l'abilitazione degli operatori alla conduzione delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73 comma 5 del d.lgs. 81/2008 e previsto dal punto 8 della parte II dell'ASR 59/2025 - modello di comunicazione avvio corso*» previsto all'allegato 1 dell'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025

nel quale, per mero errore materiale, non risulta riportato nell'elenco puntato il corso per la conduzione di carri ponte;

Ritenuto di ricomprendere i corsi per la conduzione di carri ponte tra i corsi di formazione o aggiornamento cui sono dovute le comunicazioni di cui all'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di individuare la sanità quale settore ove è possibile il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento al rischio medio o alto, in coerenza con la citata nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto «*Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008*»;

2. di approvare il documento «*Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità*», predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, elaborato nell'ambito di un gruppo di lavoro ove hanno partecipato esperti individuati dalle strutture sanitarie regionali, pubbliche e private, allegato A parte integrante della presente;

3. di disporre che il ricorso alla modalità e-learning sia consentito esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato A della presente;

4. di prevedere che la validità dei percorsi formativi in e-learning, erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente, che siano conformi alle disposizioni del «*Decreto Direttore Generale sanità n. 10087 del 6 novembre 2013 - Riconoscimento della formazione in modalità e-learning dei lavoratori in sanità*» è riconosciuta;

5. di disporre che POLIS Lombardia possa realizzare un percorso di formazione rivolto ai datori di lavoro di AREU, delle ASST, delle ATS e degli IRCCS di Regione Lombardia, conformemente ai requisiti di cui al punto 3 della parte II dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto «*Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008*», anche eventualmente valutando un coerente bilanciamento tra la metodologia didattica della formazione in presenza e dell'e-learning;

6. di dare atto che il presente provvedimento, limitatamente all'atto in approvazione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale, previa verifica della necessità di aggiornamento e della coerenza con il Piano delle Attività di Polis Lombardia, l'eventuale individuazione, quantificazione e assegnazione delle risorse necessarie all'attuazione dei percorsi formativi da parte di Polis Lombardia;

7. di procedere alla modifica della parte del punto 3 dell'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 che recita «*I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 30 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.*», con la seguente: «*I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.*»;

8. di specificare che le comunicazioni previste dall'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 sono dovute anche per i corsi di formazione o aggiornamento per la conduzione di carriente e di prevedere, di conseguenza, che il tracciato di cui al punto 10 dell'allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 comprenda anche i corsi di formazione o aggiornamento per la conduzione di carriente;

9. di disporre la trasmissione del presente atto a POLIS Lombardia, AREU, alle ASST, agli IRCCS e alle ATS di Regione Lombardia;

10. di dare adeguata diffusione alla presente deliberazione ai soggetti istituzionalmente interessati;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale regionale;

12. di disporre che il presente provvedimento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURL;

13. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

———— • ———

**Allegato A****UTILIZZO DELLA MODALITÀ E-LEARNING PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN TEMA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO IN SANITÀ****Premessa**

La Direzione Generale Welfare ha valutato e riconosciuto le esperienze condotte dalle aziende sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – che insistono sul territorio regionale e operano nel settore della sanità - relativamente alla formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning, in attuazione di quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs 81/08.

In coerenza con il modello partecipativo descritto nel DGR 6869 del 02/08/2022 "Piano Regionale 2022-2025 per la Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", non trovando più applicazione quanto previsto dal Decreto Direttore Generale sanità 6 novembre 2013, n. 10087 – "Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità" secondo la DGR XII/4515 del 9 giugno 2025, la Struttura Prevenzione sanitaria dai rischi ambientali, climatici e lavorativi della U.O. Governo della Prevenzione, ha ricondotto al gruppo di lavoro di esperti individuati dalle strutture sanitarie regionali, pubbliche e private, all'uopo costituito:

- l'esplorazione conoscitiva e confronto delle esperienze formative avviate;
- il riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning fruita dai lavoratori in sanità che operano presso strutture sanitarie pubbliche e private che organizzano corsi nel rispetto del presente documento.

In coerenza con la nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008", in forza dell'esperienza condotta sulla scorta del Decreto Direttore Generale sanità n. 10087 del 6 novembre 2013 "Riconoscimento della formazione in modalità e-learning dei lavoratori in sanità", e della sperimentazione regionale in tema di e-learning di cui alla Circolare Regionale n. 17 del 29 luglio 2013, è stato definito il presente documento nella logica di proseguire nella valorizzazione delle esperienze di formazione in e-learning condotte in sanità pubblica e privata sul territorio regionale.

Si conferma che l'ambito sanitario e sociosanitario si connota per peculiari esigenze di ordine organizzativo che hanno trovato un elevato grado di soddisfazione nella metodologia didattica propria della formazione e-learning, tra cui:

- elevata numerosità della popolazione lavorativa particolarmente esposta al fenomeno di turn over;
- crescente richiesta di flessibilità del personale sanitario in sistemi organizzati per aree dipartimentali/intensità di cura;
- necessità di garantire la continuità di funzionamento degli enti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, pazienti, ospiti. Questo fattore risulta determinante in particolare nella fase storica attuale nella quale è prioritario mantenere alta la qualità e la quantità dei servizi erogati anche nell'ottica della riduzione delle liste di attesa;
- mansioni lavorative che prevedono turni e rotazioni, anche su turno notturno, con esigenza contrattuale di garantire sufficienti riposi al personale limitando la presenza in attività formative in aula;
- pluralità di tipologie contrattuali dei soggetti inquadrabili come lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81/08, alcuni dei quali caratterizzati – in alcuni casi - da periodi di permanenza brevi;
- attuale carenza degli operatori sanitari e sociosanitari, che, nell'interesse di tutti, devono poter prendere servizio nel minor tempo possibile dall'assunzione, dati i ruoli strategici che i lavoratori ricoprono per il Sistema Sanitario e Sociosanitario Regionale;
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con profili di esposizione ai rischi anche differenti, con conseguente determinazione di una matrice rischio/figura professionale ad elevata complessità;

- presenza di competenze ad elevato profilo professionale arretrabili nella funzione di docenti/responsabili scientifici/tutor dei corsi;
- trasversalità di alcune aree tematiche ad ambiti disciplinari differenti, con conseguente bisogno di ottimizzazione degli eventi formativi evitando ripetizioni;
- necessità di fare emergere nell'ambito del sistema di gestione dell'azienda "la gestione specifica della formazione" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di ecedenza delle disposizioni di cui all'Accordo, a garanzia di vincolo rispetto alla esigibilità di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- pronta fruibilità di corsi che si rendano vincolanti al fine di rafforzare l'adozione di misure di autotutela del lavoratore, nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente.

Il presente documento fornisce gli elementi che qualificano la formazione specifica dei lavoratori in sanità con riferimento alle caratteristiche della piattaforma, al profilo di rischio dei lavoratori, all'articolazione e ai contenuti dei corsi e agli indicatori di controllo e risultato.

#### Campo di applicazione

- 1 Fermo restando che l'Accordo Stato Regioni n. 59/2025 individua i soggetti formatori autorizzati ad erogare la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compreso il datore di lavoro per i propri lavoratori, dirigenti o preposti; in coerenza con quanto previsto dalla nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV dell'Accordo n. 59/2025, il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche per il rischio medio o alto, in sanità è consentito nelle seguenti organizzazioni:
  - a) ASST
  - b) ATS
  - c) AREU
  - d) IRCCS
  - e) Croce Rossa Italiana
  - f) Strutture sanitarie di ricovero o cura accreditate/autorizzate
  - g) Unità di Offerta Sociosanitarie
  - h) Regione Lombardia – DG Welfare
  - i) Università limitatamente agli studenti dei corsi di laurea in ambito sanitario
- 2 Considerato il fatto che il personale sanitario accede alla professione a seguito di specifica formazione universitaria abilitante, che fornisce competenze non solo in tema di cura del paziente ma anche orientate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell'operatore sanitario, il ricorso alla modalità e-learning di cui al presente atto è consentito con riferimento a tutte le professioni sanitarie così come riconosciute dal Ministero della Salute. Il ricorso alla modalità e-learning di cui al presente atto è inoltre consentito per tutte le professioni sociosanitarie, anch'esse caratterizzate da un percorso di studi dedicato e specialistico, quali ad esempio l'Operatore Sociosanitario (OSS), Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA). Analogamente è consentito il ricorso alla modalità e-learning per il personale afferente al CCNL del comparto Funzioni Locali (PTA), o analoga classificazione riferita alle strutture private, che operano in sanità. Il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica riferita al rischio medio o alto è inoltre consentito ai soggetti cui l'organizzazione di cui al punto 1 ha affidato servizi, all'interno della propria struttura, per le figure professionali di cui in precedenza. In tale ultima ipotesi l'organizzazione di cui al punto 1 garantisce che il percorso formativo erogato sia conforme ai requisiti della presente. Per le altre figure professionali il ricorso alla modalità e-learning per il rischio medio o alto è consentito, esclusivamente, per la parte formativa riferita ai rischi sanitari.

Il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica rischio medio o alto è inoltre consentito, nel rispetto delle indicazioni dell'Accordo Stato Regioni 59/2025 e della presente, agli ulteriori enti del sistema sanitario regionale pubblici o privati accreditati, con riguardo ai propri lavoratori. Riferendosi alle farmacie (convenzionate) è consentito il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica a rischio medio o alto, nel rispetto delle indicazioni del presente atto e, in aggiunta, solo qualora il percorso formativo sia stato realizzato in collaborazione con i rispettivi ordini.

Le disposizioni di cui alla presente trovano applicazione esclusivamente con riferimento alla formazione specifica di cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 così come regolata dal punto 2.1 della parte II dell'Accordo Stato Regioni 59/2025.

### **La piattaforma**

Fermo restando il principio di cooperazione, condivisione e collaborazione tra erogatori, in modo da ottimizzare processi e risorse, la soluzione tecnologica che supporta lo strumento formativo e-learning (di seguito *piattaforma*) deve essere conforme ai requisiti di cui alla parte IV punto 3.3 dell'Accordo Stato Regioni 59/2025, e può essere integrata all'interno di un più complesso sistema informativo aziendale, in cui la piattaforma:

- è accessibile attraverso il sito intranet aziendale e possibilmente integrata ai sistemi presenti;
- consente l'iscrizione dell'utente al corso attraverso un accesso profilato;
- è presidiata dal Servizio di Prevenzione e Protezione o da altro servizio aziendale di gestione/formazione delle risorse umane anche attraverso l'utilizzo di fornitori esterni;
- è in grado di tracciare globalmente i tempi di fruizione del sistema e i risultati via via conseguiti dai singoli utenti con riferimento ai singoli moduli formativi e alle verifiche di apprendimento per ogni corso;
- è in grado di generare una reportistica visibile dal singolo utente e/o dal suo responsabile (dirigente/preposto) riguardante il residuale debito formativo da assolvere, qualora tecnicamente possibile, nonché il superamento o mancato superamento delle verifiche di apprendimento legate al corso specifico (ad esempio generando automaticamente e-mail di avviso, etc.);
- consente azioni di warning/avviso nel caso in cui si verifichi un superamento del tempo previsto dalle policy aziendali per la completa fruizione del corso, (ad esempio inviando in automatico un avviso all'utente e al responsabile o bloccando in automatico l'accesso da parte dell'utente al corso, etc.);
- consente all'utente di scaricare il materiale didattico;
- è in grado di generare l'anagrafica dei lavoratori formati in modalità e-learning, ad integrazione di dati relativi alla formazione complessiva erogata dall'azienda, e a documentazione dell'ottemperanza alla norma nel caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

Gli elementi qualificanti di un sistema di e-learning sono:

- massima flessibilità nell'accesso e nella fruizione (es. accessibilità anche da sedi fuori azienda);
- alta flessibilità nei contenuti e nella costruzione degli ambienti, per permettere un rapido e poco oneroso aggiornamento;
- massima facilità di utilizzo, per abbattere le barriere derivanti dal *digital gap a volte* presente in ampie fasce di popolazione coinvolta;
- utilizzo nello sviluppo dei corsi di linguaggi semplici e diretti, che sottolineino gli aspetti essenziali legati ai comportamenti necessari per la prevenzione dei rischi, evitando processi di acquisizione nozionistica degli aspetti normativi;
- utilizzo alternato di metodologie didattiche differenti (es. immagini, brevi testi, voce fuori campo, animazioni, quiz, giochi di simulazione, ecc.) per variare il ritmo e la modalità di fruizione e favorire l'apprendimento e la memorizzazione a lungo termine;
- preferenza verso moduli brevi e incisivi, eventualmente concatenati per creare percorsi più lunghi e articolati;
- ampio coinvolgimento degli esperti interni nella costruzione o condivisione dei contenuti dei corsi riferiti ai singoli rischi; forte coinvolgimento dei responsabili dei diversi servizi per la massima diffusione della piattaforma, dell'offerta formativa presente e dei corsi di volta in volta sviluppati;
- creazione, nell'ambito della piattaforma, di ambienti di knowledge management e di scambio di esperienze e know-how nei quali inserire i corsi e gli eventuali documenti aziendali e non (es. normativa, procedure interne, articoli di approfondimento scientifico, ecc.) inerenti.

### **Il Data Warehouse e il profilo di rischio**

Il sistema informativo dispone di un archivio a supporto del sistema di formazione e-learning che:

- tiene traccia di tutte le attività formative per consentire l'aggiornamento dei percorsi formativi individuali;
- è consultabile dai preposti e dai dirigenti;
- consente l'estrazione digitale e cartacea dei dati necessari all'attestazione della formazione.

Il sistema è integrato e restituisce le informazioni coerenti ai profili di rischio del lavoratore mediante una corretta combinazione dell'elemento *categoria professionale* con l'elemento *area di lavoro*, aggiornandolo in caso di nuovi profili di rischio legati a nuove mansioni affidate al lavoratore (esempio, spostamenti interni, introduzione di nuove tecnologie o modalità di lavoro, etc.).

### I corsi

Gli obiettivi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengono periodicamente definiti dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del RSPP e consultato l'RLS. Dal punto di vista tecnico i corsi presentano le seguenti prerogative:

- sono articolati in moduli fruibili e in ordine sequenziale;
- sono strutturati in modo tale che l'accesso al modulo successivo sia vincolato al superamento della verifica di apprendimento del modulo precedente;
- sono dotati di verifiche intermedie e finale anche in presenza telematica, da intendersi con verifica on line tramite test, gestite dallo stesso sistema e la verifica finale (test di superamento del corso) deve essere tracciata e gestita tramite randomizzazione delle domande;
- contengono il richiamo a precise procedure interne di organizzazione del lavoro, la cui conoscenza è esigibile per il superamento delle verifiche di apprendimento, a garanzia di una reale acquisizione delle disposizioni aziendali, da parte dei lavoratori, per operare in sicurezza in determinate aree di rischio e/o per l'utilizzo di determinati presidi medici/attrezzature di lavoro;
- sono condivisi e revisionati con frequenza normalmente annuale (es. in sede di riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 81/08 o di Riesame di Direzione Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro Uni INAIL o UNI EN ISO 45001:2023, se applicate);
- possono essere accreditati al Sistema ECM – Educazione Continua in Medicina - di Regione Lombardia selezionando la tematica regionale "Tutela della sicurezza e del lavoratore" ed erogandoli in coerenza con Decreto della D.G. Welfare n.19280 del 29/12/2022 avente ad oggetto "Aggiornamento -anno 2022- del "Manuale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia"". Gli erogatori sanitari e/o sociosanitari accreditati quali provider Ecm da Regione Lombardia provvedono ad accreditare tali percorsi formativi sulla piattaforma ECM secondo le regole vigenti.

### I contenuti

I contenuti della formazione specifica rispondono alle indicazioni stabilite dall'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 e sono individuati in coerenza con la valutazione dei rischi e delle misure di contenimento dei rischi, ivi comprese le specifiche procedure, i protocolli e le istruzioni operative aziendali.

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una elencazione degli argomenti che sono già stati sviluppati in ambito sanitario in modalità e-learning e che trattano i fattori di rischio propri dei profili mansionali più ricorrenti:

- rischio da esposizione ad agenti biologici
- rischio da movimentazione manuale dei pazienti
- rischio da esposizione ad agenti chemioterapici antiblastici
- rischio da esposizione a gas anestetici
- rischio da esposizione a stress lavoro-correlato
- rischio di esposizione a laser ottico
- rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- rischio da esposizione a VDT
- rischio di aggressione a danno dei lavoratori
- gestione di una eventuale emergenza epidemica o pandemica

### Il ruolo operativo delle figure responsabili (dirigente/preposto)

Dal punto di vista del trasferimento delle conoscenze, le esperienze formative di maggior successo mettono in evidenza l'efficacia di un sistema impostato su coinvolgimento e responsabilizzazione della struttura gerarchica aziendale e dei lavoratori, direttamente o mediante i loro rappresentanti (RLS).

Le figure responsabili controllano lo stato di iscrizione ai corsi e ne verificano l'effettiva fruizione da parte dei lavoratori, inoltre assumono un ruolo di facilitazione nel processo di "reclutamento attivo" degli stessi al fine di una autonoma iscrizione.

Le figure responsabili partecipano altresì ai meccanismi di verifica sulle cause che hanno condotto a processi fallimentari di fruizione dei corsi (es.: superamento del tempo previsto per la fruizione completa del corso/mancato superamento delle verifiche di apprendimento), verificano sul campo le competenze acquisite e raccolgono le eventuali ulteriori necessità formative.

### **La formazione: un percorso**

La formazione capace di modificare i comportamenti dei lavoratori a tutela della propria salute e sicurezza, e della sicurezza di soggetti terzi, passa attraverso una stretta integrazione delle attività d'aula con le attività e-learning e sul campo anche tramite i *break formativi*.

Si ritiene pertanto che l'intero percorso formativo dell'operatore nei settori sanitario e sociosanitario possa anche eccedere, volontariamente, l'obbligo formativo normativo, allo scopo di valorizzare i contenuti tecnici dei corsi a favore di una reale padronanza della cultura della prevenzione dai rischi lavorativi, in quanto la stessa e il profilo professionale dell'operatore sono strettamente interdipendenti.

In questo contesto, per la strutturazione dell'intero percorso formativo è opportuno che:

- l'attivazione dei diversi momenti avvenga in funzione dei rischi specifici di ciascuna figura professionale;
- la trattazione dei contenuti specifici rifletta una visione unitaria di gestione della sicurezza nel contesto dell'ospedale/struttura a carattere sanitario (es. nella formazione per il corretto utilizzo delle apparecchiature elettromedicali la sicurezza si integra agli aspetti tecnici e professionali).

### **Indicatori di controllo/risultato**

Il più ampio obiettivo della valutazione di efficacia di un sistema formativo si compie attraverso l'individuazione e il monitoraggio di indicatori di controllo e risultato, tra cui:

- la frequenza di partecipazione ai differenti percorsi formativi;
- il superamento delle verifiche di apprendimento, sia intermedie che finali i cui risultati complessivamente ne determinano l'esito;
- l'adeguata risposta ai singoli quesiti;
- la tempistica di svolgimento di tutte le fasi del percorso formativo;
- gli indici di valutazione dell'efficacia del corso rispetto agli obiettivi prefissati (ai sensi del punto 7, Parte IV, dell'Accordo 2025);
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);

Risultano interessanti le correlazioni tra gli indicatori di cui sopra e gli eventi infortuni/malattie professionali, il compiuto utilizzo di DPI e presidi, il numero di segnalazioni di non conformità sulle azioni correttive, gli esiti di audit interni, altro.

L'analisi puntuale degli indicatori di controllo risulta essere altresì funzionale al riesame del processo formativo.